

COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 152/2006 E NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022. APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 15.30, nell'AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	SI
PIRAS ANGELO	SI
DOMINICI SANTO	SI
MANCA ALESSANDRA	
SERRA ANTONIO	SI
MASCIA ANGELA RITA	

Presenti n° 7 Assenti n° 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento di cui al punto 5 all'ordine del giorno;

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Precisato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nell'introdurre la disciplina della nuova IMU, ha espressamente disposto quanto segue: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.":

Esaminata, pertanto la disciplina della TARI (commi da 641 a 668 del succitato art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a "disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ricordata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/201, n. 6 del 28/04/2016 e n. 23 del 28/12/2020;

Richiamato il Regolamento comunale "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato che:

- il <u>decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022</u>, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- il comma 775 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Ritenuto di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle

- disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani (TQRIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

Avuto riguardo all'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Specificato che l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Valutato che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Esaminato il testo del Regolamento per l'applicazione della TARI opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato, allegato alla presente deliberazione, redatto in ossequio alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e nella delibera ARERA n. 15/2022;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti e compatibili con la TARI, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., inseriti nel presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, è stato acquisito in data 22/04/2023 il parere favorevole del Revisore dei Conti sulle modifiche apportate al testo del Regolamento in parola;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura del sig. Sindaco, il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta;

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Sigg. consiglieri a procedere alla votazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli dei presenti;

UNANIME DELIBERA

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;

Di approvare, per l'effetto, le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale si compone di n. 42 articoli in adeguamento alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e nella delibera ARERA n. 15/2022, che modificano e sostituiscono il precedente «Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 18/06/2023;

Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che CONSIGLIO Atto N.ro 12 del 26/04/2023

sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario affinché trasmetta telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Di dichiarare, infine, con separata votazione [n. 7 favorevoli], il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **18/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **18/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 322

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO** attesta che in data 26/04/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate